

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, pronunzia e dà integrale lettura della presente

SENTENZA

nel giudizio n° xxxx/2020 RG, avente ad oggetto “opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n. 689/1981”, vertente

TRA

BANCA (p. iva **OMISSIS**) nonché dott. (omissis) (c.f. omissis), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (omissis), ed elettivamente domiciliati agli indirizzi di posta elettronica certificata (omissis) e (omissis), in virtù di mandati in calce al ricorso in opposizione

opponenti

E

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli Ufficio Antiriciclaggio, in persona del Ministro p.t., (c.f. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in **OMISSIS**

opposto

Conclusioni: per gli opposenti come da verbale dell’odierna udienza; per l’opposto come da atti e verbali di causa

Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/81, depositato il 12.03.2020, la **BANCA** e il dott. (omissis), direttore della filiale di (omissis), proponevano opposizione avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli n. xxxx, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 3.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 51 co. I D. Lgs. 231/2007, per aver omesso di comunicare al citato Ministero l’operazione finanziaria effettuata, in violazione dell’art. 49 co. V D. Lgs. cit., da tal (omissis) (versamento di assegno di € 2.500,00, privo della clausola di non trasferibilità).

A sostegno dell’opposizione deducevano: la violazione del termine biennale di cui all’art. 69 del D. Lgs. N. 231/07; -la violazione del termine di cui all’art. 14 della L. 689/1981, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio in capo alla P.A.; -la nullità del decreto perché privo di una valida motivazione ai sensi dell’art. 3 L. 241/90; -l’infondatezza del decreto poiché lo scopo della normativa era stato comunque perseguito; -la evidente sproporzione tra importo dell’assegno negoziato ed ammontare della sanzione irrogata.

Tanto premesso, chiedevano, previa sospensione del verbale impugnato, l’annullamento e/o la revoca della contestata violazione ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 63 co. I bis D. Lgs. 231/2007.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Rigettata l’istanza di sospensione inaudita altera parte, giusta ordinanza dell’1.06.2020, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.

L’opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.

In punto di diritto, giova premettere che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Ebbene, ha pregio il motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione del termine biennale di cui all'art. 69, co. II, del D. Lgs. n. 231/07.

In punto di fatto, sono pacifiche, perché provate documentalmente e comunque incontestate, le seguenti circostanze: veniva tratto su (omissis) S.p.A. un assegno bancario di € 2.500,00 privo della necessaria dicitura "non trasferibile", negoziato il 2.10.2017 presso la **BANCA**, filiale di **OMISSIS**; -(omissis) S.p.A. provvedeva alla segnalazione al Ministero opposto, con comunicazione pervenuta in data 23.10.2017 (prot. n. 162082); -in data 6.12.2017, l'opposto chiedeva alla **BANCA** una serie di informazioni relative all'incasso dell'assegno; -la richiesta veniva riscontrata in data 19.12.2017; -in data 13.02.2018, veniva contestata la violazione dell'art. 51, co. 1, D. Lgs. 231/2007, a carico di (omissis) in solido con **BANCA**, filiale di **OMISSIS** -il procedimento sanzionatorio si concludeva con la notifica, in data 12.02.2020, del decreto oggi opposto.

Orbene, in diritto deve osservarsi che l'art. 69 co. II d.lgs. citato prevede "dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. ... In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione."

La norma è dunque chiara nell'individuare nella notificazione della contestazione all'Amministrazione procedente il dies a quo dei due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio e nel considerare detto procedimento concluso con l'adozione del decreto.

Orbene, priva di pregio è la tesi difensiva dell'opposto, secondo cui il suddetto termine dovrebbe decorrere dalla notifica della contestazione ai "trasgressori", trovando tale interpretazione un ostacolo insormontabile nella stessa lettera della legge.

Nel caso di specie, si reputa pertanto che il dies a quo debba decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'opposto, della segnalazione dell'infrazione effettuata da (omissis) S.p.A.

Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti si evince, infatti, che la suindicata società, in data 17.10.2017, segnalava al Ministero dell'Economia e della Finanze, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 231/2007, che il 9.10.2017 era stato presentato per l'incasso dalla **BPER S.p.A.** l'assegno n. **xxxx** di € 2.500,00, tratto su (omissis) S.p.A.

La segnalazione è completa anche dei dati del firmatario dell'assegno privo della dicitura "non trasferibile" e del numero di conto corrente di trattenuta.

Risulta, inoltre, che la segnalazione, ricevuta in data 23.10.2017, veniva protocollata al numero **OMISSIS**.

Deve, dunque, ritenersi che, alla data del 23.10.2017, l'opposto non solo aveva notizia dell'avvenuta infrazione, ma disponeva di tutti i dati indispensabili all'avvio tempestivo della procedura sanzionatoria prevista dalla norma.

Una diversa interpretazione equivarrebbe, in contrasto con la ratio della norma in esame, a non tener conto che nel procedimento in esame non è prevista una amministrazione che effettua la contestazione diversa da (omissis), la ha svolto tale precisa funzione rendendo edotta l'opposto della violazione e di tutti gli elementi utili per l'accertamento della stessa e l'irrogazione della sanzione.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

A tanto deve aggiungersi che la **BANCA** (e, quindi, (omissis), in qualità di direttore della filiale di Montefalcione), dovendo trovare applicazione l'art. 51, secondo comma, del D.lgs. n. 231/07, era esonerata dall'obbligo di comunicazione, tenuto conto che aveva piena contezza che la segnalazione dell'operazione finanziaria era stata già effettuata da (omissis) S.p.A.

Invero, risulta documentalmente provato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con nota del 6.12.2017, comunicava alla **BANCA** di aver avuto notizia di una infrazione sanzionabile ai sensi del D.lgs. n. 231/07 in seguito alla segnalazione operata da “altro istituto di credito” (cioè, (omissis)).

Deve, dunque, concludersi che l'opposto non ha rispettato il termine biennale previsto dall'art. 69, co. II, avendo provveduto alla notifica del decreto sanzionatorio ben oltre tale termine e, precisamente, in data 12.02.2020. Tale data non è stata contestata dall'opposto.

Infine, si osserva che, il termine in lite non risulterebbe rispettato anche ove si ritenesse di dover individuare il *dies a quo* per la decorrenza dello stesso al momento in cui la **BANCA** ha riscontrato la richiesta di informazioni inoltrata dall'opposto (p.e.c. del 19.12.2017) sulla violazione in esame.

In definitiva, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento del decreto opposto.

Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della circostanza che la questione è oggetto di non univoci orientamenti interpretativi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto di ingiunzione n. xxxx del 12.02.2020, emesso dal Ministero dell'Economia e della Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli